

rare le esauste finanze dello Stato, e non entrino in vece nelle scarsezze di quei pessimi cittadini che, mercè il contrabbando se li appropriano con grave danno di tutti.

Ma, soggiungeva l'onorevole Sanguinetti, se voi sorprenderete una povera signora con un biscottino od un salame la farete punire come un contrabbandiere. Io fo riflettere all'onorevole Sanguinetti che qui la legge ha providamente stabilito che non si diventi contrabbandiere pel biscottino o pel salame, ma che abbisogni tre volte aver fatto il contrabbandiere, tre volte aver portato il salame... (*ilarità*) in una certa proporzione per diventare contrabbandiere ed essere punito. Vede dunque l'onorevole Sanguinetti che la legge non sarebbe nè severa, nè ingiusta.

In quanto all'associazione, diceva l'onorevole Rattazzi, le associazioni non si fanno pei dazi di consumo. Innanzi tutto io gli ripeto che si fanno sempre nelle grandi città che in Italia non sono poche (ne abbiamo cento), intorno alle quali si formano queste associazioni. Ma poi viene naturalmente il dilemma: o si fanno, ed è bene che si puniscano, perchè io non so se siano più tristi quelli che si associano per frodare il Governo sul dazio di confine o quelli che si associano per frodarlo sul dazio di consumo, o non si fanno, ed allora tanto meglio, non ci sarà alcuno da punire. Io mi vedo quindi nella dura necessità d'insistere sul mio emendamento, e lo faccio nell'interesse di tutti i comuni d'Italia, e precisamente dei grossi comuni. Io dico: se questi comuni li volete aggravare, se volete ritrarre da loro tutto quello che vi è possibile, dovete garantirli così, come garantite lo Stato; se le pene sono necessarie per frenare il contrabbando che si fa ai confini, sono egualmente necessarie e indispensabili per punire il contrabbando che si fa ai confini delle grosse città, i quali se si moltiplicassero diventerebbero altro che i confini dello Stato per l'estensione e per l'importanza del contrabbando.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Cancellieri.

**CANCELLIERI.** Chiesi facoltà di parlare soltanto per pregare la Commissione a dirmi se accetta l'idea di formare di questo capo una legge speciale, la quale sarebbe votata contemporaneamente sì, ma non come parte delle leggi finanziarie, poichè le disposizioni di questo capo sono di ragione esclusivamente penale, e non finanziaria.

*Voci.* No! no!

**CANCELLIERI.** Domanderei quindi se la Commissione ed il Ministero acconsentirebbero a che questo capo fosse votato incidentalmente e pubblicato come una legge speciale col titolo stesso che ha, vale a dire di legge penale sul contrabbando ai dazi di confine ed alle private.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Di San Donato.

**DI SAN DONATO.** Pregherei l'onorevole Cortese a voler rimandare questo suo emendamento all'articolo 51, ove si parla dei dazi di consumo interni. Credo che là

sarà il caso d'introdurre un articolo apposito per queste associazioni che nei grossi centri si formano a danno dei dazi di consumo delle grandi città.

Io sono certo che la Commissione potrà convenire con noi su questo. Io poi prego l'onorevole Cortese a por mente che la Commissione tiene immensamente alla sua redazione, e verrebbe in certo modo a guastarsi tutto il sistema suo in quanto ai contrabbandi ai confini. Laonde lo pregherei a voler sospendere per ora la sua proposta, e quando discuteremo sui dazi di consumo, egli può essere certo che moltissimi di noi gli verremo in appoggio in questo suo giustissimo emendamento.

**CORTESE.** Io non faccio punto questione di topografia; se la Camera crede che il principio che io ho enunciato possa essere inserito negli articoli che cominciano dal numero 51 piuttosto che in quelli che cominciano dal 38, io non ho alcuna difficoltà, però non vorrei vedere in una votazione qualunque pregiudicato menomamente il principio che io sostengo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

**DEPRETIS.** Io voleva fare un'osservazione che in una parte si accorda con quanto disse l'onorevole Di San Donato. Io voleva osservare che coll'emendamento Cortese si vengono a mutare profondamente tutte le penali stabilite nella legge intorno ai dazi di consumo.

L'onorevole Cortese sa che nella legge del 1864 colla quale furono stabiliti i dazi di consumo, con quella stessa legge, furono anche comminate le pene, che non sono lievi, come può vedersi agli articoli 20 e seguenti della legge stessa.

Mi pare dunque che se vi è qualche cosa da fare intorno alla legge che regola i dazi di consumo, debba farsi con una disposizione apposita che si coordini colla legislazione che regola questi dazi speciali.

Farò poi un'altra osservazione per mostrare come siano differenti e nella loro importanza e nella loro natura i contrabbandi che si fanno violando i confini dello Stato, da quelli che si riferiscono ai dazi di consumo. Quando si organizza un'associazione pel contrabbando a danno dello Stato, badate bene quali merci principalmente si vogliono introdurre a danno dello Stato. Non bisogna dimenticare che lo Stato esercita un'industria privilegiata di una mercanzia che si chiama il tabacco.

Questa manifattura privilegiata procura allo Stato da 86 a 90 milioni di entrata. Il prezzo reale di questa merce è molto minore del prezzo di tariffa stabilito dal Governo, per modo che il contrabbandiere ci guadagna immensamente, e lo Stato soffre gravissime perdite.

Ora, sappiam tutti che il contrabbando del tabacco si fa su larghissima scala e che si fa nelle vicinanze dei confini.

Ora che cosa di simile può farsi nei dazi di consumo?

Vede la Camera da questo solo esempio, per non